

Claudio SINIGAGLIA (Partito Democratico)

Grazie, Presidente.

condivido i principi che sono alla base di questa proposta di legge: chi non ottempera, per colpa lieve, diciamo così, a una norma, la possibilità di regolarizzarla con un atteggiamento collaborativo da parte di chi fa la sanzione, proprio per non avere un atteggiamento vessatorio nei confronti di tanti esercizi commerciali e di tante attività artigianali che possono essere messe in difficoltà da un'applicazione rigorosa, cieca, anche stupida della sanzione o della norma. Ci sono magari delle disattenzioni, ci sono delle irregolarità che sono sanabili, che devono essere sanabili nel breve tempo, qualora possano essere sanabili nel più breve tempo possibile e senza arrivare alla sanzione.

Nel percorso che è stato proposto in questa legge, ci sono degli aspetti che non sono comprensibili, perché questa legge di fatto abroga totalmente l'attuale istituto della diffida, che è specificata dall'articolo 2 bis della legge regionale 10/1977: l'articolo 2 bis è stato introdotto da questo Consiglio regionale nel 2014.

L'istituto della diffida semplicemente funziona in questo modo: io ti diffido, non hai messo il cartellino fuori, non sei a norma con la pubblicità, hai non rispettato alcuni regolamenti del commercio: ti avviso, metti a posto entro 10 giorni, altrimenti la sanzione che devi pagare è questa. Questo è l'esercizio della diffida, che il Consiglio regionale ha introdotto e che sta regolamentando l'attività di tutte le Amministrazioni comunali.

Quello che non si capisce dalla proposta di legge è che cosa succede al posto della diffida, cioè detto e confermato che il principio che è già accolto nella diffida, perché il principio della diffida è un atteggiamento collaborativo della Polizia municipale, del dirigente, dell'agente accertatore: "Guarda che hai un atteggiamento irregolare, hai un'irregolarità nel tuo negozio: ti do 10 giorni di tempo per risolverlo, altrimenti applico questa sanzione".

Il commerciante mette a posto nei 10 giorni applica il cartellino, mette a posto la pubblicità, sistema quello che è sanabile e quindi evita la sanzione, comunica che ha regolarizzato ed evita la sanzione. Con il percorso che invece è stato disegnato in questa proposta di legge, la Giunta deve fare dei provvedimenti attuativi entro 90 giorni per specificare laddove c'è l'intervento di questo percorso di regolarizzazione. Cosa succede? Io vado ad avvisare che c'è questa irregolarità, devo ripassare poi per verificare se dopo 10 giorni l'irregolarità è stata sanata, quindi c'è la Polizia Municipale o il dirigente devono andare a controllare due volte, quindi il dispendio passa tutto a carico dei Comuni, che, non avendo la possibilità – gran parte dei Comuni – di andare a verificare e controllare, praticamente saltano questo passaggio. Allora, che sia stata regolarizzata o non sia stata regolarizzata, si va avanti in questo modo. Gli atti della Giunta sono gli atti attuativi; gli atti attuativi, però, sono già previsti tutti nell'articolo 2-bis. L'articolo 2-bis si applica nell'ambito di procedimenti sanzionatori, disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste all'interno dei nostri regolamenti comunali. La diffida è un istituto che si applica alle sole violazioni sanabili e c'è già, quindi non capisco perché tiriamo via questo strumento, che è uno strumento collaborativo, esiste già e funziona; lo sostituiamo con quale strumento? Diventerà alla fine un'altra diffida; o è questo, per cui avvisi che entro 10 giorni sani quello che è sanabile, oppure ti becchi la sanzione. Quindi io non capisco perché andiamo a fare questo nuovo provvedimento, che non sostituisce assolutamente la diffida perché, alla fine, o andiamo fuori con un altro percorso di questo tipo, oppure inchiodiamo i Comuni nell'impossibilità di andare a verificare se effettivamente l'irregolarità è stata sanata. La diffida adesso non è rinnovabile, né prorogabile, non opera nel caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato; non opera nei confronti dei soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento, già oggetto di diffida.

Quindi la diffida funziona e la diffida è un atto collaborativo, non si applica in presenza di violazioni che prevedono sanzioni amministrative accessorie, ad esempio la sospensione dell'attività o il sequestro; non si applica in presenza di violazioni connesse al possesso e all'utilizzo di apparecchi e congegni da gioco, ovvero le slot, le cosiddette macchinette. Non si applica in presenza di violazioni commesse in materia di prevenzione delle problematiche alcol-correlate, e ci mancherebbe. In sostanza, la diffida consiste in un invito rivolto dall'agente accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. In ambito calcistico potremmo definirlo un cartellino giallo. È contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale

deve essere indicato il termine, superiore o non superiore ai dieci giorni, dipende dai Comuni, entro cui uniformarsi alla prescrizione, nonché in un verbale di accertamento sanzionatorio nel quale la sanzione pecuniaria è esplicitamente sostituita dalla diffida. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertata violazione, contestando tutte le violazioni accertate, sia la prima che ha originato la diffida, che la seconda, applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella norma.

Alcuni esempi, per farsi un'idea: i casi in cui si può applicare la diffida sono la mancata esposizione dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, la mancata esposizione dei prezzi, il mancato rispetto dei posteggi degli ambulanti al mercato, il mancato possesso della documentazione amministrativa richiesta in sede di sopralluogo e il mancato rispetto dell'orario di chiusura. Tutte queste sono situazioni sanabili. I casi invece in cui non si può procedere con la diffida sono: l'esercizio abusivo di attività di somministrazione di alimenti e bevande – se è abusivo, non può essere sanato – l'esercizio abusivo di attività di commercio in sede fissa, ambulante eccetera. Le categorie interessate: attività artigianali, acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing, attività svolte su aree pubbliche, occupazione aree pubbliche e private, phone center, pubblici esercizi, commercio sede fissa.

Che cosa significa invece quello che stiamo proponendo, cioè la regolarizzazione o rimozione? Se l'istituto è quello della semplificazione, ebbene risulta necessario l'istituto della conformazione prevista tra i provvedimenti della SCIA. Mi dicono questo: sono necessari provvedimenti della SCIA, peraltro già previsto dalle disposizioni statali con la legge Madia. In quest'ultimo caso risulta necessario provvedere alla conformazione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Viceversa la regolarizzazione o rimozione ha la stessa natura della diffida, vale a dire che adotta gli stessi meccanismi giuridici; si comunica al cittadino l'ordine temporale entro 10 giorni e in assenza della regolarizzazione, si applica la sanzione pecuniaria prevista.

È un metodo di collaborazione con l'esercente e con l'esercizio dell'attività o con colui che ha commesso l'infrazione, cioè è un avvertimento prima di applicare la sanzione. Il metodo della regolarizzazione potrebbe essere un problema nella gestione interna agli enti locali, ossia: qualora venisse accertata l'infrazione, si deve comunicare che la stessa venga regolarizzata entro quanto tempo? La Giunta regionale infatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrebbe esprimersi in merito alla tipologia della relazione, ma nel frattempo, perché l'articolo 3 della proposta di legge prevede appunto che dal momento della pubblicazione nel BUR della legge ci sia la sospensione della diffida se non per gli atti già sanzionati, già frutto della diffida e quindi nel frattempo, fintanto che la Giunta non decide che cosa si dovrà fare, cosa succede nell'esercizio della regolarizzazione?

Ipotizziamo che non venga regolarizzata la violazione: l'accertatore alla scadenza del tempo dovrebbe ulteriormente accertare, mediante sopralluogo e comminare la sanzione. Il risultato è quello di un dispendio di energie in termini di risorse umane.

Ho presentato anche un emendamento per correggere questa distorsione. Eventualmente la legge entra in vigore nel momento in cui i provvedimenti attuativi sono stati fatti dalla Giunta, altrimenti non si capisce bene come i Comuni dovranno intervenire.

L'istituto della diffida è quella procedura che consente oggi agli enti territoriali di accertare una sola volta l'infrazione, lasciando il tempo necessario all'ottemperanza delle infrazioni. Infatti l'ottemperanza delle infrazioni accertate non è tale da richiedere un tempo cospicuo, quindi la situazione è questa: la regolarizzazione alla fine si tradurrà in un atto che equivale alla diffida; abbiamo già la diffida, i casi sono gli stessi previsti dalla regolarizzazione e che verranno previsti dalla regolarizzazione quindi a mio giudizio, bene il principio, ma lo stiamo già ottemperando: è quello della collaborazione, quello della comunicazione dell'irregolarità e poi la sanzione, lasciando i 10 giorni di tempo, lo stiamo già facendo. Non capisco perché andiamo a fare un provvedimento nuovo, che metta in discussione la diffida e alla fine, nel momento in cui la Giunta dirà le materie e dirà i tempi, non sarà altro che un'altra diffida: la chiameremo regolarizzazione, ma funziona come la diffida oppure non si comprende bene come i Comuni dovranno intervenire.

Ripeto: il principio va bene, ma lo abbiamo già previsto nella diffida all'articolo 2 bis della legge 10 del 1977 e quindi non capisco perché andiamo a rifare un percorso che è già ben legiferato da parte di questo Consiglio regionale.